

Pubblicato il 02/03/2023

N. 00289/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2022, proposto da
-OMISSIS- - rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni e
Rachele Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito
in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria *ex lege*, nella sede in Venezia, San Marco 63;

per l'annullamento

1) del giudizio di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe-
OMISSIS-della -OMISSIS-, pubblicato il -OMISSIS- sul registro
elettronico nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e
coordinati, anteriori e conseguenti, anche non noti.

2) degli atti preordinati connessi e consequenziali che hanno condotto al giudizio negativo finale del-OMISSIS- compresi i giudizi singoli e gli atti di organizzazione dell'Istituto che, durante l'anno scolastico -OMISSIS- hanno contribuito al giudizio finale negativo;

3) degli atti di organizzazione, relativi all'adozione degli interventi didattici finalizzati al recupero delle discipline durante l'anno scolastico -OMISSIS-, nella classe prima media, se effettuati, che vengono impugnati nella loro utilità strumentale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti impugnano il giudizio di non ammissione del proprio figlio -OMISSIS- -OMISSIS-. L'alunno - che avrebbe mostrato alcune difficoltà di adattamento al nuovo ciclo scolastico - conseguiva buoni risultati nelle materie principali, riportando tuttavia votazioni insufficienti in Storia, Geografia, Tecnologia, Musica e Tedesco (-OMISSIS- lingua comunitaria). Nonostante la media complessiva sufficiente (6.2), lo studente non era ammesso alla classe successiva, sulla base della seguente valutazione: *“l'alunno non ha raggiunto gli obiettivi previsti per le seguenti discipline: tedesco, storia, geografia, tecnologia, musica. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza. Sono state attuate varie strategie di recupero per migliorare gli apprendimenti senza esiti positivi. Si ritiene che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà”*.

2. A sostegno del gravame i ricorrenti formulano i seguenti motivi:

(1) *Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione articolo 6 d.lgs. 62/2017. Violazione dei principi di cui alla circolare ministeriale n. 1865/2017. Difetto di motivazione del giudizio finale*; la valutazione finale, quand'anche negativa, influenzata dalla non completa acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell'alunno (valutazione che andrebbe riferita in ogni caso ad un periodo di osservazione più lungo del singolo anno scolastico), non potrebbe di per sé giustificare la mancata ammissione alla classe successiva, quando il collegio dei docenti abbia omesso di verificare – come avvenuto nel caso di specie - se le carenze rilevate al termine dell'anno possano essere recuperate nell'anno successivo mediante opportune strategie di recupero;

(2) *Eccesso di potere per contraddittorietà e giustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, falsa presupposizione, travisamento dei fatti*; l'Istituto scolastico non avrebbe adempiuto le obbligazioni assunte nel piano dell'offerta formativa, trascurando di offrire il dovuto supporto agli alunni che, come il figlio dei ricorrenti, si fossero trovati in difficoltà (in particolare nelle materie giudicate insufficienti) nel passaggio da un ciclo di istruzione all'altro;

(3) *Violazione di legge. Violazione articolo 6 comma 3 d.lgs. 62/2017*; l'alunno non avrebbe beneficiato dell'attivazione di adeguate strategie di recupero nel corso dell'anno scolastico;

(4) *Violazione di legge. Violazione articolo 1 comma 5 d.lgs. 62/2017*; l'Istituto scolastico non avrebbe dato ai genitori tempestiva informazione dell'andamento insoddisfacente del minore, trascurando, in particolare, di coinvolgere la famiglia nell'attuazione e nel rafforzamento del processo di apprendimento;

(5) *Illegittimità del giudizio di mancata ammissione. Illogicità manifesta e inadempimento della scuola. Eccesso di potere per contraddittorietà. Carenza di*

motivazione, incongruenza; la valutazione del collegio dei docenti, che ha ritenuto l'alunno *“poco autonomo e non sempre puntuale nel portare a termine il proprio lavoro a casa e a scuola e nella gestione del materiale”*, non sarebbe coerente con il favorevole giudizio riguardante il comportamento, caratterizzato dal *“rispetto delle regole convenute, dei regolamenti e del patto di corresponsabilità”* (regole che includerebbero anche la puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati);

(6) Violazione dei principi di coerenza, trasparenza del giudizio finale. Eccesso di potere. Confusione e perplessità della motivazione; le anomale tempistiche di pubblicazione dei risultati dello scrutinio e l'imprecisa verbalizzazione dell'esito della votazione (su dodici docenti presenti, otto sarebbero favorevoli alla non ammissione e due sarebbero contrari, sicché mancherebbe la formalizzazione del voto di due dei presenti) costituirebbero significative irregolarità formali, tali da invalidare il giudizio sfavorevole espresso nei confronti dell'alunno.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione che ha resistito nel merito, contestando gli articolati motivi posti a fondamento dell'impugnazione.

4. Con -OMISSIS-, all'esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022, la Sezione accoglieva la domanda cautelare formulata contestualmente al ricorso e, per l'effetto, disponeva l'ammissione con riserva dello studente alla classe-OMISSIS-della -OMISSIS-.

Pertanto, come hanno segnalato i ricorrenti (vd. memoria del -OMISSIS-), l'alunno è stato regolarmente iscritto alla -OMISSIS-, che frequenta regolarmente sin dall'inizio dell'anno scolastico.

5. Chiamata infine alla pubblica udienza del 19 ottobre 2022, la causa è stata poi trattenuta in decisione.

6. Il ricorso deve accolto in relazione al primo motivo di impugnazione, logicamente anteposto alle restanti censure.

7.1 La circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865 stabilisce che *"l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la -OMISSIS-. L'ammissione alle classi-OMISSIS-e -OMISSIS- di -OMISSIS- è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione"*.

Come precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 27 agosto 2019, n. 5917) *"l'espressione della circolare n. 1865/17 cit., secondo cui l'ammissione alle classi successive nella -OMISSIS- è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce dunque, in coerenza (ma maggiore chiarezza) rispetto a quanto stabilito dall'art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l'alunno che, nella prima classe della -OMISSIS-, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli. L'espressione disposta, in via generale sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l'ammissione alla classe successiva, mentre l'eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l'attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall'art. 6 cit., e soltanto se l'esito dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole"* (vd. Cons. St. Sez. VI n. 4107 del 2020).

7.2 Ebbene, alla luce dei principi richiamati, si deve osservare come, nel caso di specie, l'Istituto scolastico non risulta avere attivato, in misura adeguata e sufficiente, interventi mirati ed individuali che tenessero conto delle specifiche difficoltà dello studente, come prescritto dal citato art. 6, né coinvolto i genitori – odierni ricorrenti – nell'attuazione delle strategie

necessarie a favorire il recupero scolastico, limitandosi a comunicare loro gli esiti insoddisfacenti di alcune prove.

Deve poi aggiungersi che l'Amministrazione non ha inoltre chiarito come le cinque lievi insufficienze (Storia, Geografia, Tecnologia, Musica e Tedesco,-OMISSIS-lingua comunitaria) conseguite nel secondo quadrimestre, non consentissero – in un quadro sostanzialmente positivo – un recupero nell'anno scolastico successivo. Né può infine trascurarsi d'osservare che la bocciatura nella scuola dell'obbligo – come già osservato dalla Sezione con sentenza n. 1675 del 2022 - costituisce pur sempre un'eventualità eccezionale (cfr. l'art. 6 del D.lgs. n. 62 del 2017, che prevede la necessità di motivare in termini particolarmente rigorosi la non ammissione alla classe successiva e non sulla base delle sola media delle votazioni conseguite; in giurisprudenza, *ex pluribus*, T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. I, 1 febbraio 2022, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3906; nella prassi amministrativa cfr. la circolare del Ministero dell'Istruzione 1865 del 20 ottobre 2017).

7.3 Attesa la carenza motivazionale che invalida il provvedimento di non ammissione, il ricorso deve essere dunque accolto in relazione al primo motivo, il cui carattere integralmente satisfattivo e assorbente, consente di prescindere dall'esame delle restanti censure.

8. All'accoglimento del ricorso consegue il consolidamento degli atti assunti in esecuzione della citata ordinanza cautelare (-OMISSIS-), da ritenersi confermata in via definitiva all'esito del giudizio di merito (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 638).

Le peculiarità della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di non ammissione alla classe successiva nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Nicola Bardino

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

